

Determinazione n. 67 del 14 aprile 2025

Oggetto: Assunzione con contratto a tempo determinato, a tempo parziale (18 ore settimanali orizzontali), Operatore Socio Sanitario, cat. BE1, Signora Grassi Manuela. Proroga in servizio a tempo parziale (24 ore settimanali orizzontali).

IL DIRETTORE

Vista la determinazione del Direttore n. 13 del 16 gennaio 2023 con la quale la dipendente Signora Grassi Manuela veniva assunta a tempo parziale 18 ore settimanali orizzontali, per motivi di carattere produttivo ed organizzativo dal 01 febbraio 2023 e fino al 31 gennaio 2024.

Vista la proroga con determinazione del Direttore n. 200 del 20 dicembre 2023 che prorogava in servizio la dipendente fino al 31 dicembre 2024.

Vista infine la determinazione del Direttore n. 179 del 29 novembre 2024 che prorogava e trasformava da tempo parziale (18 ore orizzontali) a tempo parziale (24 ore settimanali orizzontali) fino al 30 aprile 2025.

Ravviata la necessità di provvedere all'assunzione temporanea di personale per ragioni di carattere produttivo ed organizzativo per non pregiudicare il delicato assetto della turnistica e lo svolgimento dei servizi assistenziali posti in essere da questo Ente.

Acquisita la disponibilità a prorogare il servizio a tempo parziale (24 ore settimanali orizzontali), da parte della dipendente Signora Grassi Manuele, in qualità di personale a tempo determinato, Operatore Socio Sanitario cat. BE1 dal 01 maggio 2025 e fino al 31 agosto 2025.

Visto che questa variazione temporanea non va ad intaccare il normale svolgimento del lavoro posto in essere per il servizio assistenziale.

Visto il parere positivo espresso dal Direttore dell'Ente.

Ritenuto pertanto necessario concedere la proroga a decorrere dal 01 maggio 2025 e fino al 31 agosto 2025.

Esaminato allo scopo quanto previsto dal vigente R.O. del personale dipendente e dal C.C.P.L. 01.10.2018.

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Rosa dei Venti" di Borgo Chiese, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 132 del 17 maggio 2017.

Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell'azienda.

Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04.2006 n. 4/L successivamente modificato con D.P.Reg. 13/12.2007 n. 12/L.

Visto il Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10.2006 n. 12/L.

Visto il regolamento aziendale sul personale.

Vista la L.R. 21/09.2005 n. 7 e s.m. e la L. R. 28.09.2016 n. 9.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di prorogare il rapporto di lavoro con contratto a termine alla dipendente Signora Grassi Manuela, in qualità di personale a tempo determinato, dal 01 maggio 2025 al 31 agosto 2025 a tempo parziale (24 ore settimanali orizzontali) Operatore Socio Sanitario cat. BE1, per ragioni di carattere produttivo ed organizzativo.
2. Di provvedere ad ogni altro adempimento inerente e conseguente alla presente determinazione.
3. Di dare atto che il presente provvedimento sarà imputato al bilancio 2025.
4. Di pubblicare all'albo informatico dell'A.P.S.P. la presente deliberazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31.07.1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.
5. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.20, comma 5 della L.R.21/9.2005 n. 7.
6. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 13 della L.P. 24.07.2012 n. 15.

* * * * *

Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.